

STATUTI DELLA SEZIONE TICINO DELLA FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE LEVATRICI (FSL-TI)

I. NOME, SEDE E SCOPI

Art. 1

Costituzione, nome, sede

A partire dal 6. novembre 1985 è costituita la sezione Ticino della Federazione Svizzera delle Levatrici (FSL-TI) con sede al domicilio della presidente (se il caso di una delle co-presidenti).

La FSL-TI è un'associazione apolitica ed aconfessionale, conforme agli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

Scopi

Gli scopi della sezione sono identici a quelli della FSL.

II. SEZIONE, MEMBRI E QUOTE

Art. 3

Sezione

¹ La sezione Ticino è un organo della FSL.

² La creazione, la fusione, lo scioglimento della sezione sottostanno all'approvazione dell'Assemblea delle Delegate della FSL.

³ La sezione ed i suoi membri sottostanno agli statuti della FSL.

Art. 4

Membrî della sezione

Sono membri della sezione Ticino della FSL:

- a) i membri attivi con voce deliberativa
- b) i membri passivi con voce consultativa
- c) i membri onorari con voce consultativa; se appartengono alla professione, hanno voce deliberativa.

Art. 5

Membrî attivi

Sono ammesse come membri attivi:

- a) le levatrici in possesso di un diploma svizzero
- b) le levatrici in possesso di un diploma straniero riconosciuto dalla CRS o che possiedono un'autorizzazione di lavoro da parte delle autorità sanitarie cantonali.
- c) le allieve levatrici dei centri di formazione svizzera.

Art. 6

Membrî passivi

Sono ammesse come membri passivi i membri attivi che non esercitano più la loro professione o che hanno raggiunto l'età del pensionamento.

Art. 7

Membrî onorari

¹ Possono essere nominati membri onorari persone fisiche che hanno reso dei servizi particolarmente meritevoli alla FSL-TI o alla professione.

² I membri onorari sono nominati dall'Assemblea della Sezione.

Art. 8

Ammissioni

¹ L'ammissione di un membro nella sezione è decisa dal comitato di sezione su domanda scritta della richiedente.

³ Un eventuale rifiuto deve essere motivato; può essere declinato entro 30 giorni al comitato centrale che deciderà definitivamente.

⁴ Si diventa membri della FSL con l'ammissione alla sezione Ticino.

⁵ I nominativi di nuovi membri sono pubblicati nel giornale della FSL.

⁶ Ogni membro riceve un attestato dalla FSL-TI che certifica la sua qualità di membro affiliato alla sezione.

Art. 9

Luogo di adesione

¹Di regola possono diventare membri attivi della sezione Ticino tutte le levatrici che esercitano la loro professione nel cantone.

² Per i membri passivi della sezione Ticino il domicilio nel cantone è di regola richiesto.

³Si può essere membri di più sezioni contemporaneamente.

La quota alla cassa centrale e al giornale della levatrice in questi casi è da pagare solo una volta.

⁴ Le allieve aderiscono in generale alla sezione corrispondente al luogo del loro centro di formazione.

⁵Il trasferimento da una sezione all'altra è effettuato senza spese per tutti i membri.

⁶Le levatrici che hanno ricevuto un ammonimento da una sezione, possono cambiare sezione solo a determinate condizioni. Queste sono definite dalle sezioni e dal Comitato Centrale.

Art. 10

Dimissioni

¹ Dimissionare dalla sezione o passare da membro attivo a membro passivo può avvenire solo alla fine di un anno civile. Il comitato di sezione deve essere informato per iscritto al più tardi entro il 31 ottobre.

² La qualità di membro-allieva finisce con l'ottenimento del diploma o con l'abbandono della formazione. Al termine della formazione senza dimissioni espresse, il membro-allieva diventa membro attivo ai sensi dell'art. 5 e pagherà la quota intera nell'anno entrante.

Art. 11

Espulsione

¹ L'espulsione di un membro dalla sezione Ticino è possibile in seguito ad un errore di deontologia professionale, a lesione dell'immagine o interessi della Sezione, o del non pagamento della quota annua.

² Il membro in questione deve essere ascoltato prima di decidere la sua espulsione.

³ La decisione di espulsione è presa dal Comitato di Sezione che informerà il Comitato Centrale.

⁴ I membri espulsi possono ricorrere entro 30 giorni al Comitato Centrale, che deciderà definitivamente.

⁵ Tutti i membri possono essere reintegrati alla FSL-TI. Con riserva del diritto di ricorso previsto dall'art. 8.3, il Comitato di Sezione deciderà in merito sulla base di una domanda scritta e motivata.

Art. 12

Quote

¹ I membri della sezione Ticino devono pagare le loro quote ogni anno. La tariffa viene fissata annualmente dall'Assemblea generale. Comprende la quota per la cassa sezionale, la quota per la cassa centrale della FSL e l'abbonamento annuale al giornale "la levatrice.ch"

² I membri passivi e le allieve pagano una quota a tariffa ridotta.

³ I membri onorari non pagano quote.

⁴ I membri che hanno compiuto 75 anni sono esonerati dal pagamento delle quote.

⁵ L'abbonamento al giornale è offerto dalla sezione ai membri che hanno superato i 75 anni, e ai membri onorari.

⁶La fatturazione è fatta dal segretariato centrale della FSL.

III. ORGANI

Art. 13

Organi sezionali

Gli organi della sezione sono:

1. L'Assemblea dei membri
2. Il Comitato Sezionale.
3. I revisori dei conti.

Art. 14
Assemblea dei membri

¹. L'assemblea dei membri è convocata dal comitato, almeno 2 settimane prima e per iscritto.

². L'assemblea ordinaria deve aver luogo almeno una volta all'anno.

³. Un'assemblea straordinaria può essere convocata:

- a) dal comitato,
- b) su richiesta scritta e motivata da almeno 1/5 dei membri della sezione
- c) dell'assemblea generale.

Deve essere convocata al più tardi entro 2 mesi dalla richiesta.⁴ Almeno un'assemblea deve aver luogo prima dell'assemblea delle delegate della FSL

⁵. L'assemblea raggiunge il quorum se almeno un quinto dei membri sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza relativa. Le votazioni concernenti cambiamenti statutari, fusioni o scioglimento della sezione necessitano almeno una maggioranza dei 2/3.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto salvo che un'elezione per alzata di mano non venga espressamente richiesta. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, salvo se almeno 3 membri esigono lo scrutinio segreto.

Mozioni e proposte di elezione devono giungere al comitato almeno 8 settimane prima.

⁶. Per trattande in discussione che non figurano all'ordine del giorno, l'assemblea può decidere dell'entrata in materia a condizione che si raggiunga una maggioranza dei 2/3.

⁷. Deve essere redatto un verbale per ogni assemblea, inviato a tutti i membri.

Art. 15
Prerogative dell'assemblea dei membri

L'assemblea dei membri ha le prerogative seguenti:

- elegge la presidente, la vice presidente, o le due co-presidenti, la cassiera, gli altri membri del comitato ed i revisori dei conti;
- approva o rigetta il rapporto annuale della presidente, i conti ed i rapporti dei revisori;
- approva o rigetta il preventivo annuale;
- decide della ripartizione dei benefici;
- stabilisce la quota annuale;
- elegge i membri onorari;
- elegge le delegate per l'Assemblea delle Delegate della FSL;
- modifica o completa gli statuti;
- decide sulle mozioni del Comitato o dei Membri
- decide lo scioglimento della sezione o la sua fusione con altre sezioni con riserva del consenso dell'Assemblea delle delegate della FSL.

Art. 16
Il comitato

¹. Il comitato si costituisce autonomamente. Il comitato è composto da 5 a 7 membri:

- 1 presidente
- 1 vicepresidente (o 2 co-presidenti)
- la cassiera
- 2 o 4 membri

². La durata del mandato è di 3 anni con possibilità di rielezione.

³. Una decisione può essere presa se almeno 4 membri sono presenti

⁴. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

⁵. Il Comitato si riunisce su invito della presidente (o co-presidente) con indicazioni dell'ordine del giorno, luogo e data, ogni qualvolta le attività lo esigono. La convocazione deve pervenire almeno 6 giorni prima. Per casi urgenti, si può autorizzare un raccorciamento di tale termine. Per degli oggetti che non figurano all'ordine del giorno, le decisioni sono vevoli solo se prese all'unanimità e se tutte i membri sono presenti.

⁵. La sezione è giuridicamente rappresentata con la firma della presidente o della vice-presidente (ev. co-presidenti) unitamente ad un membro del comitato.

⁶. Nelle sedute di comitato deve essere steso un verbale.

Art. 17

Prerogative del Comitato

¹. E' compito del Comitato prendere le decisioni riguardanti gli affari della sezione che non sono espressamente riservati all'Assemblea dei membri, di assicurare una buona condotta degli affari, la difesa degli interessi delle levatrici, l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e rappresentare la Sezione all'esterno.

². Il Comitato convoca i membri per l'Assemblea, redige i rapporti annuali, presenta il preventivo e le attività della Sezione.

³. Il Comitato crea dei gruppi di lavoro se necessario.

Art. 18

Revisori dei conti

L'Assemblea dei membri elegge due revisori dei conti per una durata di un anno con possibilità di rielezione. I revisori non devono far parte del comitato.

I revisori sottomettono al comitato un rapporto scritto sui conti annuali che deve essere approvato dall'assemblea.

Art. 19

Gruppi di lavoro

¹. A seconda delle necessità il Comitato può nominare dei Gruppi di Lavoro specifici, conferendo un mandato a termine.

². I Gruppi di Lavoro devono redigere un verbale per ogni seduta da presentare al comitato.

³. I Gruppi di Lavoro sottostanno al comitato e devono informarlo regolarmente sull'avanzamento dei lavori.

⁴. Le comunicazioni e i contatti verso l'esterno sono da concordare con il Comitato di sezione.

IV FINANZE

Art. 20

Finanze

¹. L'esercizio annuale corrisponde ad un anno civile.

². I fondi della sezione sono costituiti dalle quote dei membri, da altri doni e dai beni della sezione.

³. I beni devono essere collocati in modo sicuro e redditizio.

⁴. La contabilità ed i registri sono tenuti dalla cassiera.

V RESPONSABILITA'

Art. 21

Responsabilità

Solo i beni della sezione rispondono agli obblighi di quest'ultima. La responsabilità personale dei membri è esclusa.

VI REVISIONE DEGLI STATUTI

Art. 22

Revisione degli statuti

La revisione dei presenti statuti di sezione può essere decisa da un'assemblea ordinaria o straordinaria dei membri, a condizione che la domanda figuri all'ordine del giorno e che 2/3 dei membri l'approvino.

Gli statuti della sezione non possono contraddire quelli della FSL.

Art. 23

Scioglimento

L'Assemblea dei membri può decidere lo scioglimento della Sezione se la richiesta figura all'ordine del giorno e se 3/4 dei membri l'approvano, con riserva della decisione dell'Assemblea delle delegate della FSL. Quest'ultima decide sulle modalità di scioglimento e della ripartizione della fortuna della Sezione.

I presenti statuti sono stati approvati dal Comitato Centrale della FSL il 20 ottobre 2014, e dall'Assemblea Generale della sezione Ticino il 20 novembre 2014. Sostituiscono e annullano gli statuti del 27 marzo 1996 ed entrano in vigore immediatamente.

Per la sezione Ticino della FSL
Le co- presidenti



Simona Pagani Sacarabel



Francesca Coppa Dotti

Per il Comitato Centrale della FSL
La presidente

Barbara Stocker

La segretaria generale

Ramona Brotschi